

SAC S.P.A.

CAPITOLATO

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
DEL GESTORE DI ATTIVITÀ
AEROPORTUALI**

INDICE

DEFINIZIONI	3
--------------------	----------

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	5
ART. 2 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI	5
ART. 3 - DANNI ESCLUSI	5
ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA	7
ART. 5 - FACOLTA' DI RECESSO E PROROGA	7
ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	7
ART. 7 - VARIAZIONE NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO	8
ART. 8 - ALIENAZIONE DELL'AZIENDA	8
ART. 9 - VARIAZIONI DI RISCHIO	8
ART. 10 - ALTRE ASSICURAZIONI	9
ART. 11 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	9
ART. 12 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	9
ART. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE DI RESISTENZA	10
ART. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO– ANTICIPATA RISOLUZIONE	10
ART. 15 - IMPOSTE E TASSE	10
ART. 16 - COMPETENZA TERRITORIALE	11

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - ATTIVITA' DELL'ASSICURATO	13
ART. 2 - INCLUSIONI	14
ART. 3 - ESCLUSIONI	16
ART. 4 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE	17
ART. 5 - ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DATA	17
ART. 6 - APPALTO O SUBCONCESSIONE DI SERVIZI	18
ART. 7 - GESTIONE PARCHEGGI	18
ART. 8 - CONDUZIONE MEZZI SPECIALI	18
ART. 9 - RC SANITARIA	18
ART. 10 - RC APPALTI	18
ART. 11 - SERVIZIO ANTINCENDIO	21
ART. 12 - MASSIMALE ASSICURATO	21
ART. 13 - FRANCHIGIE	21
ART. 14 - CONTEGGIO DEL PREMIO	22
ART. 15 - TERMINE DI RISPETTO	22
ART. 16 - CLAUSOLA BROKER	22
ART. 17 - APPENDICE DI VINCOLO A FAVORE DI ENAC	22
ART. 18 - RISCHI GUERRA ED ASSIMILATI	23
ALL. A) - NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE - AVN38B	25
ALL. B) - NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE - AVN46B	27
ALL. C) - PERSONAL INJURY EXTENSION - AVN 60	28

DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato;

Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.

Aeroporto: l'area appositamente predisposta per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali.

Appaltatore (*cd. contractor*): il soggetto che, in forza di uno specifico contratto di appalto assume il compimento dell'opera o del servizio descritti nelle Condizioni Particolari.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: l'obbligo indennitario assunto dalla Società nonché il contratto che lo sostanzia (polizza).

Assistenza aeroportuale: l'attività di assistenza (*cd. attività di handling*) prestata dall'operatore di *handling* in un aeroporto a un utente, ai sensi della normativa vigente.

Avvenimento: un sinistro o una serie di sinistri verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione, riconducibili a cause, circostanze e condizioni comuni o collegate.

Broker: A.T.I. Marsh S.p.A. – G.P.A. S.p.A.

Committente: il soggetto che affida, in forza di uno specifico contratto, a un'altra parte, il compimento o la gestione di un'opera o di un servizio.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali (inclusi locali e edifici) diversi dagli aeromobili, e gli animali.

Fatturato: l'importo corrispondente alla somma di tutte le fatture emesse dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, in relazione ai servizi aeroportuali descritti nelle Condizioni Particolari.

Franchigia: l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.

Gestore aeroportuale: il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare e coordinare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale: il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.

Operatore *di handling*: il soggetto che assume l'esercizio delle attività di assistenza aeroportuale (cd. attività di *handling*) dichiarate in polizza, trattasi del gestore aeroportuale o di altro distinto soggetto.

Polizza: il contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.

Prodotto: qualsiasi cosa materiale costruita, venduta, smerciata, modificata, mantenuta dall'Assicurato e, in senso lato, anche disegni, progetti, servizi e prestazioni di ogni genere forniti a terzi dall'Assicurato.

Responsabilità Civile Prodotti: la responsabilità facente capo all'Assicurato in relazione a danni derivanti da difetto del prodotto dopo la sua consegna/riconsegna a terzi.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: compagnia assicuratrice

Subconcessionario: il soggetto che, in forza di un contratto specifico, assume in tutto o in parte il contenuto della concessione originaria.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

1.1 La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati nelle Condizioni Particolari, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Condizioni Particolari, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose.

1.2 L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da fatti colposi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile.

Art. 2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio limitatamente alle lesioni personali;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime;

Art. 3 - Danni esclusi

La società non risponde:

- l) dei danni verificatisi in occasione di:
 - a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
 - b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
 - c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
 - d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;

- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo su di un aeromobile o sull'equipaggio di un aeromobile (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito);

II) dei danni causati:

- a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (clausola AVN38B, all. "A");
- c) da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche (clausola AVN46B, all. "B".);
- d) da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- e) da prodotti di qualsiasi genere dopo la consegna a terzi;
- f) da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni;
- g) da impiego di aeromobili, di navi o di galleggianti di cui l'Assicurato sia proprietario o, rispettivamente, armatore o esercente;
- h) ad aeromobili che l'assicurato abbia in custodia o ad aeromobili che l'Assicurato o suoi dipendenti e preposti impieghino in modo illecito;
- i) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all'assicurazione obbligatoria, o in ogni caso da circolazione di veicoli e macchinari condotti o azionati da persone non abilitate e/o autorizzate in base alle norme vigenti;
- j) da attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni aeree;
- k) da gestione di servizi meteorologici, di controllo e/o assistenza del traffico aereo, sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
- l) da attività connesse ai servizi antincendio;
- m) da presenza di amianto e/o da lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
- n) a cose in aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
- o) da attività di manutenzione di aeromobili che non costituisca attività di assistenza aeroportuale ai sensi delle norme vigenti;
- p) da malfunzionamento di sistemi informatici;
- q) da detenzione e/o uso di armi o esplosivi;
- r) da atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere contrattualmente nei confronti di terzi fornitori di beni o servizi.

Art. 4 Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

- 4.1 L'assicurazione ha durata 36 mesi ed inizia alle ore 00:00 del 1 Luglio 2011 e termina alle ore 24:00 del 30 Giugno 2014, se il premio relativo alla prima annualità o la prima rata di premio della prima annualità è stata pagata; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
- 4.2 Il premio complessivo dei 36 mesi è diviso in tre annualità di pari importo e, per ciascuna annualità, è unico ed indivisibile ed è quindi sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
- 4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.

Art. 5 Facoltà di recesso e proroga

Le parti hanno facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa; qualora tale disdetta sia inviata dalla società, la stessa si obbliga a fornire alla contraente le condizioni per la proroga, per un periodo massimo di 90 giorni, finalizzata all'espletamento della nuova gara.

E' comunque facoltà del contraente, alla scadenza della polizza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione inviando la richiesta alla società con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza della polizza. La Società si impegna a fornire le condizioni di premio e normative della proroga per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza della polizza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge e dall'accordo delle parti il Contraente potrà chiedere alla Società la disponibilità al rinnovo del contratto per una durata pari a quella originaria. In tal caso, il Contraente inoltrerà richiesta entro tre mesi dalla scadenza e la Società si impegnerà a verificare tale possibilità.

Art. 6- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 7 - Variazione nella persona dell' assicurato

- 7.1 L'Assicurato stipula per sé e i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dall'assicurazione.
- 7.2 Nel caso di fusione della società assicurata con una o più altre, il contratto continua con la società incorporante o con quella che risulta dalla fusione.
- 7.3 Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
- 7.4 Nel caso di scioglimento della società Assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.
- 7.5 Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate dall'Assicurato, dai suoi eredi od aventi causa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, alla società, la quale nei 30 (trenta) giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 8 - Alienazione dell'Azienda

- 8.1 In caso di alienazione dell'Azienda, l'Assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve darne comunicazione alla società e comunicare altresì all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.
- 8.2 L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 (quindici) giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.
- 8.3 La società nei 30 (trenta) giorni successivi dalla dichiarazione dell'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 9 - Variazioni di rischio

- 9.1 Qualora nel corso del contratto si verificino variazioni che modifichino il rischio, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla società.
- 9.2 Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la società non avrebbe consentito l'assicurazione, la società stessa ha il diritto di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce,.

- 9.3 Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione di premio in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la società ha diritto, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della variazione, di recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni, anche parzialmente come disposto al comma precedente.
- 9.4 Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'articolo 1898 del codice civile.
- 9.5 Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'assicurato.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 c.c., l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall'Assicurato per iscritto alla Società. La società entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni.

Art. 11 - Obblighi in caso di sinistro

- 11.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
- 11.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
- 11.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre per la raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, per la ricerca di un componimento amichevole.

Art. 12 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

- 12.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
 - b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
- 12.2 Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 11.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 13 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

- 13.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'assicurato stesso.
- 13.2 Le spese di difesa sono a carico della società nel limite del quarto del massimale. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese di difesa verranno ripartite fra la società e l'assicurato.
- 13.3 La società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
- 13.4 L'Assicurato deve collaborare con la società e se gli venga da questa richiesto deve presenziare ad udienze o procedimenti e dare assistenza nella presentazione di prove, nel reperire testimoni e nella conduzione delle vertenze. L'Assicurato deve inoltre astenersi dall'effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese senza il previo consenso della società.

Art. 14 - Recesso dal contratto in caso di sinistro - Anticipata risoluzione.

- 14.1 Fermo quanto previsto dall'Art.5 (Facoltà di recesso e proroga), dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa.
- 14.2 Nei casi di recesso previsti dal paragrafo precedente e in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 15 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Competenza territoriale

- 16.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

16.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali :

Art. 7 (Diritto di recesso della Società per variazione nella persona dell'Assicurato)

Art. 12 (Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dell'Assicurato)

Art. 14 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro).

Art. 5 (Facoltà di recesso e proroga)

IL CONTRAENTE

Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Attività dell'Assicurato

1.1 I servizi e le attività svolti dall'assicurato nell'ambito dell'Aeroporto Fontanarossa di Catania sono descritti e disciplinati dalla relativa convenzione stipulata con ENAC, da eventuali atti aggiuntivi e dalle norme legislative in vigore alla data d'inizio dell'assicurazione. L'assicurazione vale pertanto, nei termini e con le limitazioni di cui alla presente polizza, per tutti i danni di cui l'assicurato sia tenuto a rispondere nella sua qualità di gestore di detti servizi ed attività.

Detti servizi e attività consistono, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) nella conduzione degli impianti aeroportuali in concessione e dell'area destinata a verde, a parcheggio pubblico, a rete stradale antistante l'aerostazione ed inclusa nella predetta concessione;
- b) nella conduzione dell'aerostazione, nei servizi di pulizia, di raccolta ed eliminazione di rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei veicoli incidentati, di trattamento delle acque, di scarico e di potabilità dell'acqua, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni operative;
- c) nell'effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture, edifici, installazioni ed impianti dell'aeroporto oggetto della citata convenzione sia da parte del personale dipendente dell'assicurato che tramite ditte specializzate;
- d) nello svolgimento di attività di supporto ai servizi di soccorso e sanitari espletati dalle competenti amministrazioni dello stato;
- e) nell'effettuazione di ogni altro servizio utile al buon funzionamento dell'aeroporto ed al comfort dei passeggeri.
- f) nell'attività di assistenza passeggeri a ridotta mobilità (PRM) effettuati in conformità al reg. CE 1107/2006

La società Sac Service Srl, controllata dalla contraente, riveste la qualifica di assicurata addizionale ai termini tutti della presente polizza.

1.2 In caso di danni derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti all'interno dell'aeroporto - fatta salva l'esclusione di cui alla lettera i) della Parte II dell'art. 3 delle Condizioni Generali - la garanzia assicurativa opera esclusivamente in eccesso al massimale applicabile previsto dalla relativa polizza di assicurazione della responsabilità civile auto o natanti (polizza

R.C. Auto o Natanti). Qualora detta polizza R.C. Auto o Natanti non sussista o non sia operante, la garanzia della presente polizza opera esclusivamente in eccesso al massimale minimo applicabile previsto dalle norme vigenti per quel veicolo o natante per la circolazione soggetta all'assicurazione obbligatoria. La garanzia della presente polizza opera comunque per i danni prodotti dai veicoli eserciti e/o di proprietà dell'Assicurato, destinati esclusivamente alla circolazione in area aeroportuale non soggetta all'assicurazione obbligatoria e limitatamente agli effetti di tale circolazione.

Limitatamente ai soli casi di emergenza, l'assicurazione è altresì estesa ai danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di soccorso di proprietà dell'assicurato verificatosi nelle immediate vicinanze delle zone aeroportuali.

Art 2 - Inclusioni

La garanzia comprende, inoltre, i danni e le perdite:

- 2.1 arrecati agli aeromobili nel corso di operazioni di carico e scarico;
- 2.2 arrecati agli aeromobili in conseguenza di incendio di beni di proprietà e/o in consegna a qualsiasi titolo o destinazione all'assicurato, sempreché l'evento sia imputabile all'assicurato stesso.
- 2.3 subiti dagli aeromobili, dalle merci e bagagli durante il periodo di permanenza nell'aeroporto e nelle aree annesse, inclusi anche gli incidenti di volo determinati da errato stivaggio delle merci a bordo degli aeromobili;
- 2.4 conseguenti a incendio, sottrazione e rapina degli aeromobili, sempreché sussista la responsabilità dell'assicurato;
- 2.5 arrecati agli aeromobili in custodia o in consegna all'assicurato, nonché durante la permanenza dell'equipaggio a bordo, sempreché ricorra la responsabilità dell'assicurato;
- 2.6 arrecati a veicoli sotto carico e scarico, ad autoveicoli e motocicli che stazionino all'interno del sedime aeroportuale nonché alle cose che si trovino nei luoghi di esecuzione dei lavori con esclusione dei danni da furto, da incendio e di quelli conseguenti a mancato uso;
- 2.7 di cui l'Assicurato debba rispondere quale proprietario, conduttore e/o concessionario di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta od altre infrastrutture ed installazioni (inclusi insegne, cartelli pubblicitari o striscioni) comprese nell'area aeroportuale e zone annesse;
- 2.8 derivanti dalla proprietà di fabbricati e manufatti vari in concessione ed ai danni causati agli immobili ed alle attrezzature di proprietà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale amministratore concedente, per fatto proprio o delle persone di cui l'assicurato debba rispondere;

- 2.9 arrecati in occasione di ispezioni o lavori di manutenzione e piccola riparazione effettuati a terra dai dipendenti dell'assicurato su aeromobili di società di traffico regolare, non regolare nonché privato, con esclusione tuttavia dei danni verificatisi dopo la riconsegna e dei danni che detti aeromobili abbiano cagionato a terzi;
- 2.10 verificatisi a causa di mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica aeroportuale;
- 2.11 conseguenti al trasporto di persone e cose effettuati per incarico dell'assicurato all'interno della zona aeroportuale e di aeree annesse;
- 2.12 derivanti dalla proprietà e/o gestione di mezzi di locomozione, sgombero neve - non soggetti all'assicurazione obbligatoria - nonché di varia attrezzatura fissa, semovente o trasportabile, utilizzata ai fini dell'attività aeroportuale;
- 2.13 conseguenti al servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, nonché conseguenti alla proprietà od utilizzo di cani da guardia, ferme restando le esclusioni di cui alla parte (I) dell'art. 3 delle Condizioni Generali;
- 2.14 conseguenti alla gestione dei servizi sanitari, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'aeroporto ed aree annesse, nonché durante il trasporto in ambulanze di proprietà dell'assicurato, restando comunque esclusa la Responsabilità Civile auto;
- 2.15 conseguenti a incendio di beni condotti dall'Assicurato ovvero conseguenti a incendio alle cose in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione a quest'ultimo affidate, sempreché l'evento sia imputabile all'Assicurato stesso e comunque fino a concorrenza del sottolimito di € 520.000,00 per evento e dell'ulteriore sottolimito di € 26.000,00 per collo;
- 2.16 materiali e diretti alle cose in consegna e custodia o meno all'Assicurato, che questi detenga a qualsiasi titolo. Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del sottolimito di € 520.000,00 per evento e dell'ulteriore sottolimito di € 26.000,00 per collo;
- 2.17 materiali e diretti a bagagli, merci nonché a valori, preziosi e denaro purché custoditi dall'Assicurato in casseforti o armadi blindati - conseguenti a incendio, fulmine, scoppio, furto, rapina, smarrimento e danneggiamenti, fino alla concorrenza dei rispettivi massimali e sottolimiti di cui all'art. 12 delle Condizioni Particolari;
- 2.18 che diano luogo al rimborso dei diritti doganali che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere all'Amministrazione doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza, anche se l'Assicurato stesso non sia responsabile del danno; tale garanzia è prestata per un

limite massimo di € 77.500,00 per evento e in aggregato annuo;

- 2.19 che diano luogo al rimborso delle ammende doganali che l'Assicurato sia tenuto a pagare all'Amministrazione doganale con riguardo alle merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza e dopo il pagamento dei diritti doganali di cui al punto 2.19. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% dell'importo di ogni sinistro. La Società pertanto, in caso di sinistro, pagherà solo l'80% dei danni liquidati a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato.

Si conviene inoltre che l'esborso massimo della Società per questa estensione di garanzia non sarà superiore a € 77.500,00 per l'intera annualità assicurativa;

- 2.20 derivanti, a parziale modifica della lettera a) Parte II dell'art. 3 delle Condizioni Generali, da dolo o colpa grave dei dipendenti dell'assicurato o da persone che agiscano per suo conto, per le azioni e le omissioni commesse dai suddetti dipendenti o terze persone, purché dette azioni o omissioni non siano state determinate da una autorizzazione proveniente dai membri del Consiglio di Amministrazione;

Art. 3 - Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, si intendono esclusi dalla garanzia i danni:

- 3.1 a cose altrui che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto previsto dal precedente punto 3 dell'art. 2;
- 3.2 a cose altrui derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dal precedente punti 3 e 4 dell'art. 2;
- 3.3 cagionati da umidità, stillicidio, o insalubrità dei locali;
- 3.4 derivanti dalla gestione dell'attività di servizi di rifornimento di carburanti e lubrificanti;
- 3.5. alle opere in costruzione, alle opere, a condutture e impianti in genere, anche sotterranei, e quelli ad essi contigui, i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati, nonché i danni a fabbricati provocati da vibrazione o scuotimento del terreno;
- 3.6 ai mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico;
- 3.7 derivanti dalla conduzione di bar, ristoranti, e dall'attività di Catering;

- 3.8 causati da qualsiasi attività di volo degli aeromobili custoditi;
- 3.9 causati da ritardo e/o sospensione dell'attività di volo degli aeromobili, la cui responsabilità non sia riconducibile all'Assicurato;
- 3.10 derivanti dal trasferimento su strada pubblica dei passeggeri dall'Aeroporto di Catania Fontanarossa all'Aeroporto di Sigonella.

Art. 4 - Responsabilità Civile Personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale dei Dirigenti, dei Quadri, degli Amministratori e dei Dipendenti dell'Assicurato per danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle loro mansioni, nell'ambito delle attività dell'Assicurato coperte dalla presente polizza; si intende inclusa anche la responsabilità civile personale per i danni fisici cagionati ai dipendenti dell'Assicurato stesso.

Art. 5 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data

La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a). La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.

Art. 6 - Appalto o subconcessione di servizi

In deroga alla lettera d), parte II dell'art. 3 delle Condizioni Generali, nel caso in cui l'Assicurato appalti o conceda in subconcessione a terzi, in tutto o in parte, uno o più

servizi, l'assicurazione si intende estesa agli appaltatori e/o subconcessionari e al rischio della committenza da parte dell'Assicurato, ferma restando l'unicità dei massimali assicurati.

Vale comunque l'obbligo da parte dell'Assicurato di avvisare preventivamente la Società sia nel caso di copertura a secondo rischio sia nel caso la ditta sub-appaltatrice non detenga una copertura Responsabilità Civile primaria.

La società si riserva il diritto di richiedere un eventuale premio addizionale e solo a seguito di approvazione da parte dell'assicurato, l'appalto/subconcessione in questione potrà essere ritenuta in copertura.

Art. 7 - Gestione parcheggi

In deroga alla lettera n), parte II dell'art. 3 delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni a veicoli di terzi stazionanti nelle zone aeroportuali e relativi parcheggi, con esclusione dei danni da incendio e furto.

Art. 8 - Conduzione mezzi speciali

La garanzia è estesa ai danni verificatisi all'interno del sedime aeroportuale derivanti dalla conduzione dei mezzi speciali, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo macchine spazzatrici, di proprietà e/o in uso all'Assicurato.

Art. 9 - RC Sanitaria

La garanzia è estesa a coprire i danni da morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'espletamento, da parte del personale medico e paramedico operante presso il presidio sanitario dell'Assicurato, delle attività di primo soccorso ed assistenza sanitaria, prestate nell'ambito aeroportuale e rivestenti carattere di urgenza.

Tale estensione di garanzia è prestata per un limite massimo di € 5.000.000,00 per persona ed in aggregato annuo, alle condizioni della clausola AVN60 (all. "C").

Art. 10 - RC Appalti

10.1 In deroga alla lettera f), parte II dell'art. 3 delle Condizioni Generali, la copertura viene estesa ai danni cagionati a Terzi nel corso di lavori di costruzione, demolizione, modifica di edifici, piste o installazioni eseguiti nell'Aeroporto Fontanarossa, per contratti di appalto i cui valori non siano superiori a € 13.000.000,00.

Tale garanzia viene estesa inoltre ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La garanzia vale tanto per la responsabilità dell'assicurato quale committente delle opere predette, quanto per la responsabilità degli appaltatori e subappaltatori, d'ora in avanti denominati e considerati

"assicurati congiunti".

10.2 Ciascun assicurato congiunto è considerato terzo nei confronti degli altri. L'assicurato, a sua volta, è terzo nei confronti di ciascun assicurato congiunto. Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (con esclusione pertanto delle perdite patrimoniali):

- a) i titolari delle ditte appaltatrici e subappaltatrici dei lavori ed i rispettivi dipendenti, nei confronti dell'Assicurato e degli Assicurati congiunti;
- b) i dipendenti dell'Assicurato nei confronti di ciascun assicurato congiunto.

10.3 Per luogo di esecuzione delle opere devono intendersi comprese, oltre all'area delimitata entro la recinzione del cantiere, anche le relative strade di servizio necessarie per l'esecuzione dei lavori, le aree utilizzate per la realizzazione degli impianti di cantiere, degli alloggi e dei relativi servizi per il personale dipendente degli appaltatori, le aree di urbanizzazione di cantiere nonché le vie di percorso tra un'area del cantiere e l'altra per il trasferimento del materiale e dei macchinari, ed in genere tutti i luoghi ove possano trovarsi anche temporaneamente e/o provvisoriamente, impianti, servizi sociali, attrezzature od effettuarsi lavori principali e/o accessori esclusivamente inerenti al contratto di appalto oggetto della polizza.

10.4 La garanzia vale in particolare per i danni e le perdite derivanti da:

- impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici ed altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori.
- sollevamento o deposito di polvere;
- impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
- furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
- colpa grave dell'Assicurato o degli Assicurati congiunti e dolo e colpa grave delle persone di cui o con cui l'Assicurato o gli Assicurati congiunti debbano rispondere;

e per danni a:

- colture e boschi;
- condutture sotterranee;
- fabbricati in adiacenza/aderenza;
- cose in consegna e custodia.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da interruzioni e sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

La garanzia è inoltre estensibile a copertura di eventuali sinistri verificatisi durante il periodo di validità della polizza in oggetto o dei suoi futuri rinnovi.

- 10.5 Tale garanzia è operante senza sovrappremio in relazione a contratti di appalto il cui valore non superi € 260.000,00 previa comunicazione preventiva da parte dell'assicurato.

Per i contratti di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 13.000.000,00 l'eventuale estensione della garanzia è regolata dai punti 8 e 9 del presente articolo 11.

- 10.6 La garanzia è prestata:

- a) fino alla concorrenza di € 130.000.000,00 per evento, per lavori ed *attività svolti in prossimità degli aeromobili o all'interno e/o nelle* vicinanze delle aree passeggeri;
- b) fino alla concorrenza di € 105.000.000,00 per evento, per lavori ed attività svolti entro la cinta dell'aeroporto ma distante dagli aeromobili e dalle aree passeggeri.

ed è soggetta alle seguenti franchigie assolute per sinistro:

- Danni agli aeromobili: € 5.000,00 per ciascun sinistro;
- Danni a cose: € 1.000,00 per ciascun sinistro.

- 10.7 La società, eccezion fatta per il caso di dolo, rinuncia alla rivalsa nei confronti dei dipendenti degli assicurati congiunti.

- 10.8 Relativamente agli appalti il cui valore sia compreso tra € 260.000,00 e € 13.000.000,00 per poter attivare la copertura, l'Assicurato dovrà notificare alla società, per il tramite il broker, mediante telex, e-mail, telefax o lettera raccomandata almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti dati:

- le generalità dell'appaltatore
- la tipologia di lavori da eseguire
- le aree in cui verranno effettuati
- il valore del contratto
- l'inizio indicativo ed il termine indicativo dei lavori

La Società, verificate le informazioni relative al tipo dei lavori da effettuare, si avvale della facoltà di confermare o meno l'inserimento in polizza fornendo alla contraente, per il tramite il broker, il premio addizionale necessario per includere l'appalto in copertura applicando i tassi indicati al punto 9 del presente articolo 11 per ogni singolo appaltatore e/o subappaltatore; solo a seguito di approvazione da parte dell'assicurato, l'appalto in questione potrà essere ritenuto in copertura.

Al termine di ogni appalto l'Assicurato comunicherà il valore definitivo del contratto per l'eventuale conguaglio.

Si prende atto inoltre, che la garanzia assicurativa per tutti gli eventuali Appaltatori e/o sub-appaltatori scade obbligatoriamente alle ore 24 della scadenza annuale a prescindere dalla durata del contratto e non viene fornita alcuna garanzia postuma a conclusione dei lavori se la polizza non viene rinnovata alla sua naturale scadenza.

- 10.9 I premi addizionali per l'inclusione in copertura della responsabilità civile degli appaltatori e/o sub-appaltatori (Contractors' Liability) per importi di contratto compresi tra € 260.000,00 e € 13.000.000,00 devono essere regolati alle scadenze annuali della polizza calcolando sul valore dei contratti i seguenti tassi netti:
- ... % per lavori vicino agli aeromobili;
 - % per lavori all'interno o in prossimità dell'area passeggeri;
 - % per altri lavori all'interno del recinto aeroportuale.

Art. 11 - Servizio Antincendio

A parziale deroga della lettera I), parte II dell'articolo 3 delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende i danni derivanti dallo svolgimento dei servizi antincendio verificatisi esclusivamente nel corso dell'assistenza di primo intervento, durante l'avviamento dei motori e svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni delle autorità aeroportuali.

Art. 12 - Massimale assicurato

L'Assicurazione di cui alla presente polizza vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitale interessi e spese (oltre alle spese di difesa di cui all'articolo 1907 del codice civile) del seguente massimale:

€ 260.000.000,00 per evento, ma per avvenimento ed in aggregato annuo relativamente alla garanzia Rc Prodotti, con i seguenti sottolimiti:

a) Danni a Merci, Bagaglio, Posta:

€ 5.200.000,00 per evento, e un ulteriore sottolimito di
€ 26.000,00 per collo;

b) Danni a valori e preziosi inclusi gioielli e titoli:

€ 520.000,00 per evento, e un ulteriore sottolimito di
€ 26.000,00 per collo.

c) Danni di cui all'estensione "Rischi di guerra ed assimilati" Art. 18 Condizioni Particolari:

USD 50.000.000 per avvenimento ed in aggregato annuo.

Si veda inoltre quanto disciplinato dall'art. 2 punti 15, 16, 17, 18 19 e dagli

artt. 10 e 11 delle presenti Condizioni Particolari.

Art. 13 – Franchigie

L'assicurazione è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

- Danni agli aeromobili: **€ 10.000,00** per ciascun sinistro;
- Danni a cose: **€ 2.500,00** per ciascun sinistro;

Art. 14 - Conteggio del Premio

Per le assicurazioni di cui alla presente polizza, l'Assicurato deve un premio complessivo sui 36 mesi pari ad € di cui € per imposta di assicurazione.

Il premio annuo relativo a ciascuna annualità è pari ad € di cui € per imposta di assicurazione.

Il premio relativo a ciascuna annualità va pagato con le seguenti modalità e scadenze:

- 1^a rata: entro il 30 Giugno di ogni anno
- 2^a rata: entro il 30 Settembre di ogni anno
- 3^a rata: entro il 31 Dicembre di ogni anno
- 4^a rata: entro il 31 Marzo di ogni anno

Art. 15 - Termine di rispetto

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali, per il pagamento di ciascuna rata di premio è concesso il termine di rispetto di 30 giorni dalla scadenza stabilita.

Art. 16 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione al Broker indicato in polizza, ai sensi del D. Lgs 209/2005.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste nella presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente: analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà fatta al Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente sia tenuto, dovranno essere effettuate per iscritto con i mezzi più idonei, compresi perciò i sistemi informatici e indirizzati alla Società o al Broker. Ciò premesso la corresponsione del premio effettuata tramite il Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata alla Società, la quale provvederà al rilascio di apposita quietanza. La relativa remunerazione del broker è a totale carico della società assicuratrice.

Art. 17 Appendice di Vincolo a favore di ENAC

Ad integrazione di quanto riportato nelle Condizioni Particolari di Polizza, con la presente appendice è stabilito che la Società non consentirà, senza il preventivo consenso scritto di E.N.A.C., diminuzioni, storni di somme assicurate, modifica delle garanzie o disdetta del contratto prima della sua naturale scadenza.

Art. 18 - Inclusione dei Rischi Guerra ed Assimilati

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3 parte I) delle Condizioni Generali, l'assicurazione comprende i danni causati da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo d'usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato. L'inclusione dei rischi di cui alla lettera a) non copre comunque i danni a cose sulla superficie a meno che gli stessi non siano stati causati o derivino dall'impiego di aeromobili.

Le assicurazioni non valgono nei seguenti paesi: Algeria, Angola, Burundi, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Guinea Bissau, Liberia, Libia, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Colombia, Ecuador, Perù, Afghanistan, Azerbaijan, Cecenia, Inguscezia, Sri Lanka, Sumatra (Indonesia), Timor Est, Iran, Iraq, Libano, Palestina, Siria, Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Pakistan, Yemen e in tutti quei paesi nei quali il traffico aereo non è consentito a seguito di sanzioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Le coperture di cui alla presente estensione cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno la notifica di disdetta:

- 1) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra: in caso di scoppio di ostilità, sia che si tratti di guerra dichiarata che non dichiarata, tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Paesi dell'ex Unione Sovietica e Repubblica Popolare Cinese;
- 2) con riferimento alla copertura di cui al punto a) di cui sopra: in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto;
- 3) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra e relativamente all'aeromobile oggetto di requisizione: al momento della requisizione stessa.

Qualora tuttavia un aeromobile assicurato si trovasse in volo al momento dell'accadimento di una delle circostanze riportate ai precedenti punti 1), 2), o 3),

l'assicurazione, sempreché non vi siano state altre valide disdette, annullamenti o sospensioni della stessa, resterà valida fino al compimento del primo atterraggio.

La Società può rivedere in qualunque momento il sovrappremio ed i limiti territoriali della presente estensione, dandone comunicazione all'Assicurato a mezzo lettera raccomandata, telegramma, facsimile o telex. Le modifiche avranno effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. A seguito del verificarsi dell'evento di cui al punto 2) che precede, la Società può cancellare una o più delle coperture prestate dal punto b) al punto f) della presente estensione. La cancellazione avrà effetto trascorse 48 ore dalle ore 24 del giorno del ricevimento della comunicazione.

Le assicurazioni di cui alla presente estensione possono essere cancellate tanto dalla Società che dall'Assicurato. La cancellazione avrà effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Art. 19 - Esclusione degli atti Terroristici di cui al “Us Terrorism Risk Insurance Act 2002” (TRIA)

Ai sensi e per gli effetti di cui al “US Terrorism Risk Insurance Act 2002” (TRIA) – fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura – l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione dalla copertura del Rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

AII. A) NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE - AVN38B

- (1) This Policy does not cover:
- (i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising there from or any consequential loss
 - (ii) any legal Liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
 - (a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
 - (b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;
 - (c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.
- (2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1) (b) and (c) above shall not include:
- (i) depleted uranium and natural uranium in any form;
 - (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.
- (3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal Liability of whatsoever nature with respect to which:
- (i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
 - (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
 - (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.
- (4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risk not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other term conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy be covered provided that:
- (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;

- (ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;
- (iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

<u>Emitter</u> <u>(IAEA Health and Safety Regulations)</u>	<u>Maximum permissible level of non- fixed radioactive surface contamination (Averaged over 300cm²)</u>
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters	Not exceeding 4 Becquerels/cm ² (10 ⁻⁴ microcuries/cm ²)
All other emitters	Not exceeding 0.4 Becquerels/cm ² (10 ⁻⁵ microcuries/cm ²)

- (iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

AVN38B
22.7.96

AII. B) - NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE -AVN46B

1. This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:
 - (a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,
 - (b) pollution and contamination of any kind whatsoever,
 - (c) electrical and electromagnetic interference,
 - (d) interference with the use of property;
unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend
 - (a) claims excluded by Paragraph 1 or
 - (b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").
3. In respect of any Combined Claims, Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:
 - (i) damages awarded against the Insured and
 - (ii) defense fees and expenses incurred by the Insured.
4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

AVN46B

1.10.96

AII. C) - PERSONAL INJURY EXTENSION - AVN 60

The insurance provided by this Policy extends to include the Named Insured's legal liability for damages sustained by any person arising out of one or more of the following offences committed during the Policy period:

1. False arrest, restraint, detention or imprisonment.
2. Malicious prosecution.
3. Wrongful entry, eviction or other invasion of the right of private occupancy.
4. Inadvertent discrimination with respect to withholding or refusal of transportation except with respect to overbooking.
5. The publication or utterance of a libel or slander or of other defamatory or disparaging material in violation of an individual's right of privacy except publication or utterance in the course of or related to advertising, broadcasting or telecasting activities conducted by or on behalf of the Named Insured.
6. Incidental medical malpractice error or mistake by a physician, surgeon, nurse, medical technician or other person performing medical services but only for or on behalf of the Insured in the provision of emergency medical relief.

The following additional exclusions shall apply to the Insurance provided by this extension:

- (a) liability assumed by the Named Insured under any contract or agreement
- (b) personal injury arising out of the willful violation of penal statute or ordinance committed by or with the knowledge or consent of the Named Insured
- (c) personal injury arising out of offence 5 above
 - (i) if the first injurious publication or utterance of the same or similar material was made prior to the effective date of this insurance
 - (ii) if such publication or utterance was made by or at the direction of the Insured with the knowledge of the false nature thereof
- (d) liability for personal injury sustained by any person directly or indirectly related to the past, present or potential employment of such person by the Insured.

The limit of Liability applicable to Personal Injury claims shall be € 5.000.000,00 any one offence and in the aggregate during the Policy period being within the overall Policy limit and not in addition thereto.

AVN 60 - 1.10.96

ALL D) SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE AVN 111

Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:

1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defense to the Insured or make any payment of defense costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorization to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.

AVN 111 01.10.10